

REGOLAMENTO (CE) N. 767/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto 4,

considerando che nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione, tenutasi ad Harare, Zimbabwe, dal 9 al 20 giugno 1997, sono state adottate, con il sostegno degli Stati membri che sono parti della convenzione, diverse risoluzioni e decisioni aventi un'incidenza diretta sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97; che è pertanto opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che la raccomandazione V.c) della risoluzione Conf. 10.2, relativa alle licenze e ai certificati, rende necessario modificare l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 939/97 per estendere da sei a dodici mesi il periodo di validità dei certificati di origine per l'introduzione nella Comunità delle specie elencate nell'appendice III della convenzione;

considerando che la risoluzione Conf. 10.16, che precisa alcune definizioni e condizioni applicabili agli esemplari di specie animali allevati in cattività, richiede l'inserimento di talune definizioni nell'articolo 1 e la sostituzione dell'articolo 24 nel citato regolamento;

considerando che la raccomandazione g) della risoluzione Conf. 10.13, sull'applicazione della convenzione relativamente alle specie di piante da legname, amplia il campo di applicazione dei termini «riprodotti artificialmente» e richiede la modificazione dell'articolo 26 di detto regolamento;

considerando che la raccomandazione e) della risoluzione Conf. 10.12, sulla conservazione degli storioni, richiede la

modificazione degli articoli 27 e 28 in modo da applicare la deroga raccomandata ad una quantità massima di 250 g di caviale esportato o riesportato o introdotto nella Comunità come oggetto personale;

considerando che una decisione della conferenza relativa all'uso di unità di misura per gli esemplari di specie da legname richiede la modificazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 939/97;

considerando che la risoluzione Conf. 10.22 aggiorna l'elenco approvato delle opere di riferimento relative alla nomenclatura, per cui si rende necessario sostituire l'allegato VI di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, valgono le seguenti:

- a) «data di acquisizione», la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;
- b) «discendente della prima generazione (F1)», esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale;
- c) «discendente della seconda generazione (F2)» e «discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)», esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;
- d) «riserva riproduttiva», tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

⁽¹⁾ GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.